

**INFORTUNIO IN ITINERE ED USO DEL MEZZO PROPRIO QUALE STRUMENTO DI TRASPORTO****Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n° 17752 del 29 luglio 2010**

LA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, CON SENTENZA N. 17752 DEL 29 LUGLIO 2010 È INTERVENUTA PER FISSARE ALCUNI IMPORTANTI ASPETTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DI INDENNIZZO IN CASO DI INFORTUNIO IN ITINERE.

La Suprema Corte – confermando peraltro una precedente Sentenza della Corte d’Appello e rigettando il ricorso del lavoratore contro l’INAIL – ha sancito che non spetta indennizzo per infortunio in itinere al Dipendente che, per recarsi sul posto di lavoro, sceglie il motorino al posto dei mezzi pubblici per esigenze familiari.



*La sentenza della Corte di Cassazione assume una particolare rilevanza in quanto statuisce che “non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il Lavoratore che si reca a lavoro usando un mezzo proprio per dimezzare i tempi di percorrenza e bilanciare così le sue esigenze lavorative con quelle familiari, quando invece potrebbe usare i mezzi pubblici”.*

Nella fattispecie, l’indennizzo era stato negato perché non vi era necessità - da parte del Lavoratore - di usare il mezzo proprio, potendo, invece, prendere l’autobus che passava a breve distanza dalla sua abitazione. Il Lavoratore, viceversa, sottolineava che l’autobus impiegava più di 50 minuti per arrivare sul luogo di lavoro e di conseguenza, facendo molte ore di straordinario, era costretto ad utilizzare il motorino per poter conciliare le esigenze lavorative con quelle della sua famiglia.

La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva del ricorrente, richiamando peraltro molti precedenti giurisprudenziali in base ai quali, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, gli spostamenti col mezzo proprio del Lavoratore devono essere necessari e la valutazione deve prescindere dall’esigenza di bilanciare gli interessi lavorativi con quelli familiari. In dettaglio, il dispositivo testualmente recita che “in materia di indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso al Lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato non possono rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che – senza rivestire carattere di necessità perché volte a conciliare in un’ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del Lavoratore – rispondono ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non hanno carattere solidaristico a carico della collettività”.

**Sul nostro sito**  
**WWW.FALCRIUBI.IT**  
**il testo completo della sentenza**



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito [www.falcriubi.it](http://www.falcriubi.it) potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, da oggi i documenti FALCRI sono reperibili anche nella “**Bacheca Sindacale Elettronica**” presente nel link “CORPORATE PORTAL – SERVIZI E STRUMENTI – BACHECA SINDACALE” del portale UBI.

